



FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 23/24

- Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Super Coppa Caraibiche“, svoltasi a Rimini – Arena di Gara 5 in data 11 luglio 2024;
- Rilevato che dalla relazione di gara emerge in occasione nella disciplina Caribbean show dance solo-f 13/14 Open il Direttore di Gara veniva avvisato dal DJ che la traccia musicale utilizzata dall’atleta F.I. tess 600403299 contrassegnata con il numero di gara **78**, appartenente all’Asa ASD Accademia di Danza Aqui Se Baila - cod 600468250 superava di 10 secondi la durata massima concessa;
- Considerato che il comportamento dell’atleta F.I. è violativo dell’art. 19 del RASF – Parte Tecnica Generale e 14.1 del RASF- Regolamento tecnico di settore Danze Internazionali IDO;
- Considerato che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l’Asa di appartenenza

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

di infliggere all’atleta F. I. tess 600403299 la sanzione dell’ammonizione;
di infliggere all’Asa ASD Accademia di Danza Aqui Se Baila cod 600468250 la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 (cinquanta Euro).
L’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro -Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J010050330900000008857-
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all’indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma/Rimini 12 luglio 2024

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli